



COMUNE DI PEVERAGNO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 84/2025

OGGETTO: *DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E RADUNI DI PERSONE A QUALSIASI TITOLO SU AREE PUBBLICHE.*

IL SINDACO

Premesso che nel corso dei prossimi mesi si svolgeranno a Peveragno manifestazioni ed eventi che registreranno un notevole afflusso di persone;

Nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si è evidenziata la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione di eventi, per i quali è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche;

Vista la Circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

Considerato che la predetta circolare prevede, tra l'altro, la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro e lattine, associati al contesto ambientale ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscano serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Dato atto che gli spettatori possono giungere sul luogo di svolgimento delle manifestazioni già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

Ritenuto quindi necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza, di disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

Considerato che l'applicazione del presente provvedimento possa essere limitata a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, in corrispondenza ed in prossimità delle quali sono in corso le manifestazioni e/o iniziative per le quali si ritiene di intervenire, come di seguito elencate:

- Festa Patronale di San Lorenzo, dal 07 al 12 agosto;
- Festa di San Roc da Val, sabato 16 e domenica 17 agosto;
- Festa Patronale di San Magno, 22/23/24 agosto;
- Pevesport, nella serata di mercoledì 27 agosto;
- Settembre Peveragnese;
- Fiera di Sant'Andrea, domenica 30 novembre;
- Accendiamo il Natale, lunedì 8 dicembre;
- Natale in Contrada, in programma il 24 e 26 dicembre;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., artt. 7-54;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18/06/1931, n.773;
- la Legge Regionale n. 38/2006, art. 7 c. 4;
- il D.M 5 agosto 2008 emanato dal Ministero dell'Interno;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici.

ORDINA

In occasione degli eventi, spettacoli e manifestazioni su aree pubbliche come in premessa descritti:

1) E' fatto assoluto divieto agli organizzatori, ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione.

2) E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione.

La presente ordinanza si applica:

- a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento degli eventi, spettacoli, manifestazioni con conseguente presenza di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, di cui in premessa, per tutta la durata dell'evento stesso.
- a tutti gli esercizi di somministrazione, agli esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti, ad esclusione del caso in cui la somministrazione ed il conseguente consumo avvengano all'interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

La presente ordinanza sia trasmessa:

- Al Prefetto di Cuneo;
- Al Questore di Cuneo;
- Alla Polizia Locale;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri
- All'Associazione Turistica Pro Loco Peveragno
- A tutti i titolari di pubblici esercizi e circoli privati autorizzati nel Comune di Peveragno e soggetti coinvolti.

AVVERTE

L'inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale del Comune di Peveragno sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Peveragno, lì 06/08/2025

IL SINDACO
RENAUDI PAOLO *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila addì del mese di, in Peveragno, vian°.....

Il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a
consegnandone copia a mani di nella sua qualità di

Il Ricevente **Il Messo notificatore**